



Città di Mendrisio

5.2.01 – 18 novembre 2013

Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi



5.2.01

18 novembre 2013

Regolamento comunale concernente l'aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi

Il Consiglio comunale di Mendrisio

vista la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione

risolve

Art. 1. Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, la Città di Mendrisio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale (in seguito ACC).

Art. 2. Beneficiari

Hanno diritto all'ACC i cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni;
- b) sono al beneficio delle prestazioni complementari dell'Assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI);
- c) dispongono di una sostanza netta¹ non superiore a Fr. 50'000.-- (per le persone sole) o non superiore a Fr. 75'000.-- (per le coppie);
- d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un reddito imponibile non superiore a Fr. 50'000.-- e/o di una sostanza netta² non superiore a Fr. 75'000.--.

Art. 3. Deroghe

1. L'ACC è pure accordato ai cittadini che non hanno percepito la prestazione complementare cantonale ma che tuttavia adempiono alle condizioni dell'art. 2 (lett. a, c, d).
2. Essi devono comprovare che il loro reddito non eccede quello previsto dalla legislazione federale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'AI per un importo superiore alle prestazioni elencate all'art. 4, indicizzate e moltiplicate per tredici mensilità.

¹ La sostanza netta è calcolata sulla sostanza lorda dedotti i debiti privati.

² Idem.

3. L'importo massimo previsto all'art. 4 (per tredici mensilità) è ridotto della parte eccedente il limite di reddito previsto dalla legislazione federale in materia di prestazioni complementari all'AVS e all'Al. La parte eccedente è stabilita sulla base della decisione del competente ufficio cantonale.
4. Prestazioni inferiori a Fr. 100.-- non saranno erogate.
5. Prestazioni inferiori a Fr. 300.-- saranno liquidate in un solo versamento.

Art. 4. Importo

L'ACC comporta per i beneficiari le seguenti prestazioni mensili versate dal Comune in tredici mensilità:

- per persona sola: Fr. 111.--
- per coniugi: Fr. 167.--
- per orfani: Fr. 140.--

Art. 5. Versamento

La prestazione complementare comunale è versata a scadenze trimestrali nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre direttamente agli aventi diritto.

Art. 6. Adeguamento

Il Municipio adegua ogni anno la prestazione complementare in conformità delle oscillazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2010, con riferimento all'indice di gennaio 2009 (base: novembre 2008, punti 337,5).

Art. 7. Nascita ed estinzione del diritto

Il diritto all'ACC nasce il primo giorno del trimestre successivo a quello in cui ne sono assolte le condizioni legali. Esso cessa alla fine del trimestre nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.

Art. 8. Natura giuridica del diritto ACC

Il diritto all'ACC non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

L'importo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora l'avente diritto fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 9. Restituzione

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa dovrà essere restituita dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.

Art. 10. Norme generali applicabili

Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni cantonali della rispettiva Legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le successive ordinanze.

Art. 11. Competenze

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio tramite gli uffici comunali preposti.

Art. 12. Domanda

1. Sono legittimati a presentare la domanda per l'ACC l'interessato/a, il suo rappresentante legale, il coniuge, il partner registrato, i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, i fratelli e le sorelle, come pure i terzi che assistono regolarmente l'interessato/a e ne hanno durevole cura.
2. Le domande devono essere presentate sul modulo prescritto, al competente ufficio comunale che le decide.
3. L'ufficio competente richiederà la documentazione necessaria per la decisione. Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

Art. 13. Reclamo

Contro le decisioni dell'ufficio competente è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 14. Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 15. Accertamento periodico

1. I funzionari del Dicastero compiono degli accertamenti puntuali ogni volta che l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) procede alla revisione della prestazione complementare cantonale.
2. Nei casi previsti all'art. 3 (Deroghe) i funzionari effettueranno un controllo annuale. Essi sono autorizzati a richiedere la necessaria documentazione come previsto dall'art. 12.

Art. 16. Obbligo di discrezione e riserbo

Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo del presente Regolamento devono osservare scrupolosamente, nella loro funzione e nel loro operato, le disposizioni contenute nell'art. 104 LOC.

Art. 17. Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti:

- a) da una somma annua a carico del bilancio della Città, ramo Prestazioni sociali comunali;
- b) da eventuali donazioni ed elargizioni di privati o Enti di beneficenza.

Art. 18. Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 19. Norma transitoria

1. I cittadini che sono già al beneficio dell'ACC in ottemperanza alla norma previgente, rientrano nell'elenco dei possibili beneficiari anche con il nuovo Regolamento, riservato l'art. 15.
2. Le richieste inoltrate nel corso del 2013, se accolte, consentiranno ai cittadini dei Comuni aggregati di ricevere, in deroga all'art. 7, l'ACC maturato dal 1° gennaio 2013.
3. I cittadini che al 15 aprile 2013 erano al beneficio di prestazioni nel Comune di Ligornetto erogate secondo il "Regolamento per l'aiuto complementare" potranno continuare a beneficiarne fino al 31 dicembre 2014.
4. Nei casi di disagio particolarmente grave, il Municipio potrà decidere di versare l'ACC ai beneficiari, ai sensi del cpv. 3 del presente articolo, che ne faranno richiesta dopo il 31 dicembre 2014.
5. I cittadini che avranno diritto a prestazioni più favorevoli ai sensi del presente Regolamento, potranno farne richiesta.
6. Le prestazioni percepite in costanza dei Regolamenti decaduti non sono cumulabili con quelle erogate ai sensi del presente Regolamento.

Art. 20. Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il precedente del Comune di Mendrisio del 12 ottobre 2009 e del Comune di Ligornetto del 21 giugno 2004.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data 18 novembre 2013.

Per il Consiglio comunale

Cesare Sisini
Presidente

Lic. Rer. Pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-12559 del 27 marzo 2014.